



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI e COMPAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2017**

Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla volontà e dall'esigenza di affermare il diritto alla libertà di educazione e di sostenere la condivisione del progetto educativo tra scuola e famiglia per garantire concretamente la scelta educativa dei genitori.

Non a caso, nel presente disegno di legge, recante norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori, viene citato in apertura l'articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, così come affermato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificate e rese esecutive, rispettivamente, ai sensi della legge n. 848 del 1955 e della legge n. 176 del 1991. Lo spirito del presente disegno di legge, infatti, è in linea con la Convenzione del 1989 che, all'articolo 14, afferma «il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» e ribadisce «il diritto e il dovere dei genitori ( ... ) di guidare [il fanciullo] nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità» e con la Convenzione del 1950 che, all'articolo 2 del Protocollo addizionale, prevede che «lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto

dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Ma il testo che presentiamo è pienamente conforme anche alla normativa nazionale: infatti, la legge n. 53 del 2003, all'articolo 1, comma 1, prevede una delega al Governo «Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori».

Pertanto, nel rispetto dell'autonomia scolastica didattica e organizzativa, considerando che spesso nelle scuole sono previste iniziative e attività che si occupano di tematiche eticamente sensibili, il presente disegno di legge prevede che i genitori debbano dare il loro consenso scritto alla partecipazione dell'alunno ed essere informati adeguatamente in merito a tali attività. Tale normativa appare indispensabile per realizzare il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori, nell'ambito di un'alleanza fra la scuola e la famiglia. I genitori hanno, altresì, il diritto di proporre attività alternative. La scuola è comunque tenuta a prevedere attività sostitutive senza che ciò sia motivo di discriminazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, della legge 28 marzo 2003, n. 53, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, reca disposizioni per garantire la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche e per riconoscere la responsabilità educativa dei medesimi genitori.

### Art. 2.

1. La realizzazione di attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare o extracurriculare, inserite nel piano dell'offerta formativa o non comprese in esso, rivolte agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, che riguardano, direttamente o indirettamente, la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l'educazione all'affettività e alla sessualità e, in generale, temi eticamente sensibili, è soggetta alle seguenti condizioni:

a) entro quindici giorni dall'approvazione dell'attività da parte del consiglio d'istituto e comunque prima del suo svolgimento, i genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti

promotori e sui soggetti attuatori dell'attività;

*b)* i genitori devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative;

*c)* per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso ai sensi della lettera *b)*, la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

### Art. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente legge.